Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 246

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 20 settembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DEL 20 SETTEMBRE 1972:

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DEL 20 SETTEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Molini Pastificio Manginificio F.lli Petrini, società per azioni, in Bastia Umbra:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1972. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1958-78 sorteggiate il 6 settembre 1972. — **La Rinascente per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1956-76 sorteggiate il 6 settembre 1972. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % emissione 1949 sorteggiate il 4 settembre 1972. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-79 sorteggiate l'8 agosto 1972. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1964-1981 sorteggiate il 30 agosto 1972. — **Cartiera Cariolaro, società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1972. — **A.B.C.D. Asfalti Bitumi Cementi e Derivati, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni 5,50 % emissione 1963-1981 sorteggiate l'8 agosto 1972. — **S.A.V.E.S. Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate l'8 settembre 1972. — **S.A.T.E.A. Società Azionaria Tessuti e Affini, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate l'8 settembre 1972. — **ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica Compartimento di Roma:** Obbligazioni 6 % emissione 1949-74, sorteggiate il 5 e 6 settembre 1972. — **Istituto di credito fondiario della Liguria Ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie 5 % sorteggiate l'8 agosto 1972. — **Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1969-1989 » sorteggiate il 5 settembre 1972. — **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1972. — **ENEL Ente nazionale per l'energia elettrica Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt Valdarno 6 % 1949-74 sorteggiate il 1° e 4 settembre 1972. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1972. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1972 (Prestito 5 dicembre 1949). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1972 (Prestito 30 aprile 1953). — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1972. — **ENI Ente Nazionale Idrocarburi Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Gela 5,50 %, ENI Sud 5,50 % IV e V serie sorteggiate il 13 settembre 1972. — **Sant'Andrea Novara Officine meccaniche e fonderie S.p.a., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1972. — **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **527.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 29 dicembre 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica odontoiatrica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della regione autonoma della Sardegna vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 29. — VALENTINI

Repertorio n. 50/403

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Clinica odontoiatrica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantuno, addì ventinove del mese di dicembre a Cagliari, in una sala del palazzo dell'Università degli studi, e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Antonio Alberto Boscolo, nato a Cagliari il 22 agosto 1920, domiciliato per la carica presso il rettorato della Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 14 dicembre 1971 (allegato *A*);

on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio (Sassari) il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica presso la regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964 n. 62 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna conferitogli nell'adunanza del 26 novembre 1971 (allegato *C*).

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale, è tra l'altro autorizzata a stipulare con le amministrazioni dell'Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento per i posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 15 dicembre 1960, n. 15, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di clinica odontoiatrica;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica odontoiatrica;

e) che la giunta regionale con deliberazione in data 26 novembre 1971 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari nella seduta del 14 dicembre 1971 (allegato *A*) ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso

I suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

La regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari le somme di cui ai predetti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito dei miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo non risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare le relative somme di contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la regione autonoma della Sardegna si impegna altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto alla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari in esecuzione degli impegni presi dalla regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di clinica odontoiatrica.

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di clinica odontoiatrica.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono, approvando le correzioni surriportate.

Il rettore: BOSCOLO

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione
DETTORI

L'ufficiale rogante
PIGA

Ufficio del registro Atti civili successioni Cagliari, addì 30 dicembre 1971. Registrato al n. 5970. Mod. 71/ME Esatte lire *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **528**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 76, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la « Scuola di specializzazione in tisiologia » muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Gli articoli 91, 92, 93 relativi alla « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 91 — Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerare titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione: *a*) il voto di laurea in medicina e chirurgia; *b*) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'Università; *c*) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica; *d*) documentazione di eventuali servizi prestati nei reparti ospedalieri della specialità; *e*) eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Il numero dei candidati ammessi al primo anno viene fissato a sei. Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, etc. devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola devono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.

La sessione degli esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Art. 92. — Il programma di studi è il seguente:

1° *Anno*:

Elementi di genetica ed eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa l'istologia (citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale patologica nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica Roentgenradioterapia in ostetricia e ginecologia;

Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extragenitale.

Art. 93. — Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola. A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse. Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 35. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **529**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64, relativo al corso di laurea in scienze geologiche la denominazione dell'insegnamento di « Rilevamento geologico con esercitazioni di campagna » viene modificata in quella di « Rilevamento geologico con prospezioni applicative ».

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia viene aggiunto quello di:
Farmacognosia.

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche viene aggiunto quello di:
Farmacognosia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 38. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **530**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Diritto pubblico romano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. 531.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono modificati gli articoli 4, 6, 9, 14, 15, 16, 22, 28 e 29 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia, vengono, inoltre, soppressi gli articoli 18, 19 e 20 con la conseguente nuova numerazione (18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27) data agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. 532.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad effettuare una permuta.

N. 532. Decreto del Presidente dela Repubblica 2 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad effettuare la permuta di un'area edificabile di sua proprietà, sita in Padova, sezione *A*, foglio XXV, mappale 440/g del valore di L. 90.000.000 con l'immobile di proprietà E.N.P.A.S., sito in Padova via S. Francesco, 11, sezione *F*, foglio XI, mappale 71, valutato L. 98.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 32. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 533.

Erezione in ente morale dell'Ente bresciano per l'istruzione superiore, con sede in Brescia.

N. 533. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente bresciano per l'istruzione superiore (E.B.I.S.), con sede in Brescia, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. 534.

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare un immobile.

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Trieste viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Trieste, via Università n. 1, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2795, sez. V, foglio n. 20, mappali 7239, 7240 e 7241 sub. 3, mappale 7241 sub. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 al prezzo di L. 105.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 48. — VALENTINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1972

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Acciaierie di Bolzano S.p.a., stabilimento di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Acciaierie di Bolzano S.p.A., stabilimento di Bolzano ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Acciaierie di Bolzano S.p.A., stabilimento di Bolzano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10736)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Torcitura di Borgomanero, stabilimenti di Borgomanero, di Monte Cremasco, di Pandino, di Castelrozzone e di Camnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a Torcitura di Borgomanero, stabilimenti di Borgomanero (Novara), di Monte Cremasco (Cremona), di Pandino (Cremona), di Castelrozzone (Bergamo) e di Camnago (Milano) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.A. Torcitura di Borgomanero, stabilimenti di Borgomanero (Novara), di Monte Cremasco (Cremona), di Pandino (Cremona), di Castelrozzone (Bergamo) e di Camnago (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10739)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta UNI.MA.C. S.p.a., stabilimenti di Vimodrone, Cologno al Serio, Onè di Fante, Farra di Soligo e Varzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta UNI.MA.C. S.p.A., stabilimenti di Vimodrone (Milano), Cologno al Serio (Bergamo), Onè di Fante (Treviso), Farra di Soligo (Treviso) e Varzi (Pavia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta UNI. MA.C., S.p.A., stabilimenti di Vimodrone (Milano), Cologno al Serio (Bergamo), Onè di Fante (Treviso), Farra di Soligo (Treviso) e Varzi (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10734)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nella provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 17 gennaio 1972 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 17 gennaio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti nelle provincie di Napoli, Milano, Torino, Vercelli e Padova, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 8 marzo 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10743)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 11 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano (Bergamo), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 11 dicembre 1971 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Minmetal S.r.l. - Cividate al Piano (Bergamo);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta predetta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 11 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Minmetal S.r.l. Cividate al Piano (Bergamo), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 1° febbraio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10744)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Inossman, stabilimento di Maniago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Inossman, stabilimento di Maniago (Pordenone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Inossman, stabilimento di Maniago (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10738)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta ing. Paolo Souchon & C. di Fossano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta ing. Paolo Souchon & C. di Fossano (Cuneo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta ingegnere Paolo Souchon & C. di Fossano (Cuneo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10740)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Sorelle Fontana S.p.a., stabilimento di Cecchina di Ariccia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Sorelle Fontana S.p.A., stabilimento di Cecchina di Ariccia (Roma) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Sorelle Fontana S.p.A., stabilimento di Cecchina di Ariccia (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10737)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di carrozzerie ed autotelai in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la costruzione di carrozzerie ed autotelai in provincia di Treviso, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di carrozzerie ed autotelai in provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10741)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta SAI Valstar S.p.a., di Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta SAI Valstar S.p.A. di Milano ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta SAI Valstar S.p.A. di Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
IOZZELLI

(10735)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1972.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'ente predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visti il decreto ministeriale 12 maggio 1970, concernente la nomina del presidente e la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. per il triennio 25 maggio 1970-24 maggio 1973, e il decreto ministeriale 6 ottobre 1971, concernente la sostituzione del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al predetto organo collegiale;

Vista la lettera in data 16 agosto 1972, con la quale l'on. avv. Alessandro Agrimi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, perchè eletto senatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente dell'ente predetto;

Decreta:

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* la on. dott.ssa Maria Vittoria Mezza, è nominata presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, in sostituzione del senatore avv. Alessandro Agrimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(10878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Monza

Con decreto interministeriale n. 564, del 24 giugno 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una aliquota dell'immobile costituente l'ex poligono di tiro a segno sito nel comune di Monza, della superficie complessiva di mq. 3290, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 80, mappale n. 20.

(10828)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Giaglione

Con decreto interministeriale n. 562 del 17 agosto 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno e del fabbricato costituenti l'immobile denominato « Ricovero lago Gias », sito nel comune di Giaglione (Torino), della superficie di mq. 558, riportato nel catasto del predetto comune alla partita 2328, foglio n. 111, mappale 7.

(10829)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione del consorzio di bonifica tra Baschi e Orte e del consorzio di bonifica della Conca ternana in unico ente denominato « Consorzio di bonifica Tevere-Nera », con sede in Terni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, registrato dalla Corte dei conti il 19 giugno 1972 al registro n. 14, foglio n. 201 il consorzio di bonifica tra Baschi e Orte e il consorzio di bonifica della Conca ternana sono stati fusi in unico ente denominato « Consorzio di bonifica Tevere-Nera », con sede in Terni.

(10832)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1972, registro n. 18, foglio n. 115 è stato respinto il ricorso proposto in data 30 giugno 1970 dalla sig.ra Scatragli Ada nata Aratoli, impiegata del ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva istituito per i servizi dell'alimentazione dalla legge 6 marzo 1958, n. 199 avverso la denegata liquidazione della indennità di licenziamento per il servizio non di ruolo.

(10833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 18 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,20	581,20	581,23	581,20	581,15	581,20	581,25	581,20	581,20	581,20
Dollaro canadese	592,25	592,25	592,25	592,25	591 —	592,20	592,30	592,25	592,25	592,20
Franco svizzero	153,29	153,29	153,23	153,29	153,50	153,30	153,265	153,29	153,29	153,30
Corona danese	84,40	84,40	84,44	84,40	84,24	84,50	84,40	84,40	84,40	84,40
Corona norvegese	88,58	88,58	88,60	88,58	88,875	88,60	88,56	88,58	88,58	88,57
Corona svedese	123,04	123,04	123,02	123,04	122,95	123,05	123,03	123,04	123,04	123 —
Fiorino olandese	179,86	179,86	179,88	179,86	179,90	179,85	179,85	179,86	179,86	179,85
Franco belga	13,22	13,22	13,2350	13,22	13,235	13,22	13,2215	13,22	13,22	13,22
Franco francese	116,125	116,125	116,10	116,125	116,20	116,10	116,12	116,125	116,12	116,25
Lira sterlina	1422,70	1422,70	1422,70	1422,70	1421,75	1422,65	1422,60	1422,70	1422,70	1422,70
Marco germanico	181,79	181,79	181,80	181,79	181,80	181,79	181,75	181,79	181,79	181,79
Scellino austriaco	25,207	25,207	25,2275	25,207	25,20	25,20	25,19	25,207	25,20	25,20
Escudo portoghese	21,72	21,72	21,70	21,72	21,69	21,71	21,695	21,72	21,72	21,72
Peseta spagnola	9,1575	9,1575	9,16	9,1575	9,15	9,15	9,159	9,1575	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9335	1,9335	1,9325	1,9335	1,93	1,93	1,9305	1,9335	1,93	1,93

Media dei titoli dl 18 settembre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
» 5 % (Ricostruzione)	93,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,725
» 5 % (Città di Trieste)	93,20
» 5 % (Beni esteri)	93 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,375
» 5,50 % » » 1968-83	95,10
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,65
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,225
Dollaro canadese	592,275
Franco svizzero	153,277
Corona danese	84,40
Corona norvegese	88,57
Corona svedese	123,035
Fiorino olandese	179,855
Franco belga	13,221
Franco francese	116,122
Lira sterlina	1422,65
Marco germanico	181,77
Scellino austriaco	25,198
Escudo portoghese	21,707
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,932

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 15 giugno 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1113/72, n. 1135/72 e n. 1198/72.

(in unità di conto per tonnellata metrica 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (¹) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V	54,50
	- le zone I, II, III, VI e VII	43,50
	- il Regno Unito	51,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,50
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (¹)	51,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (²):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	78,50
	- la zona V a)	77,50
	- la zona IV	82,50
	- le zone V b), VI e VII a)	80,50
	- la zona VII b) e c)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a)	77,80
	- le zone I a) e c) e V a)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e c)	76,00
	- le zone V b) e VI	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N. B. Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (G.U. n. L 107 del 6 maggio 1972).

(10626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1972, il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10844)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1972, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10842)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1972, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10843)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1972, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1971 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana in favore del rag. Goffredo Pistilli.

(10746)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrenta posti di applicato in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrenta posti di applicato in prova, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1971, n. 15320, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972, registro n. 57 bilancio Trasporti, foglio n. 22, avrà luogo alle ore 8 del giorno 8 ottobre 1972 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
3) istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi », via Braccini, 11;
4) scuola media « L. Pezzani », via Millio, 42;
5) liceo scientifico « G. Ferraris », corso Montevecchio, 67;
6) istituto professionale « G. Plana », via Braccini, 72-A;
7) scuola media « L. B. Alberti », piazza Robilant, 5;
8) istituto commerciale « G. Sommeillèr », corso Duca degli Abruzzi, 20.

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;
2) istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
3) istituto magistrale statale « Virgilio », piazza Ascoli, 2.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40;
2) istituto tecnico statale commerciale « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova, 66;
3) istituto tecnico statale per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66.

Sede di Venezia:

1) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 26, Mestre;
2) istituto tecnico industriale statale « Zuccante », via Baglioni, 22, Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) liceo ginnasio « Andrea Doria », via Armando Diaz, 8;
2) liceo scientifico « Gian Domenico Cassini », via Galata, 34;
3) istituto tecnico « Vittorio Emanuele II », largo della Zecca n. 4.

Sede di Bologna:

1) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
2) istituto tecnico industriale statale « Belluzzi », via Saragozza, 9;
3) scuola media « Zanotti », via Calori, 8;
4) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti n. 22.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27;
3) liceo scientifico statale « L. da Vinci », via dei Marignolli n. 1.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde n. 51;
3) liceo scientifico statale « Plinio Seniore », via Montebello n. 126;
4) istituto tecnico commerciale e per geometri « Mattei », via Tor Fiorenza, 56.

Sede di Napoli:

1) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
2) scuola media « U. Saba », via Acitillo (Vomero);
3) liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
4) liceo « Umberto I », via Carducci, 1;
5) liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (presso piazza Carlo III).

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 14 settembre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(10814)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 del 15 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1972, registro n. 27, foglio n. 263, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria, specializzato (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP « OP », bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1969.

(10777)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vallo della Lucania.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 del 15 settembre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 luglio 1972, registro n. 28, foglio n. 291, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vallo della Lucania, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(10778)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine di consegna degli elaborati per il progetto di massima di un edificio dipartimentale di biologia nella zona universitaria « nord Piovego » in Padova.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Visto il bando di concorso per il progetto di massima di un edificio dipartimentale di Biologia nella zona universitaria « nord Piovego » in data 25 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 26 maggio 1972;

Viste alcune richieste di professionisti, con le quali si richiedeva una proroga ai termini di consegna degli elaborati;

Sentito il consiglio di amministrazione integrato nell'adunanza del 14 luglio 1972;

Decreta:

Il termine di consegna degli elaborati per il progetto di massima di un edificio dipartimentale di biologia nella zona universitaria « nord Piovego » in Padova è prorogato alle ore 12 del 22 dicembre 1972.

Padova, addì 25 agosto 1972

Il rettore: OPOCHER

(10703)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1972, n. **14.**

Contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 22 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 annui per la durata di 20 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, da erogarsi secondo le norme della medesima legge regionale, salvo le disposizioni relative alla delega che si intendono modificate nel senso che la competenza amministrativa spetta direttamente alla giunta provinciale, e le attribuzioni tecniche all'ufficio tecnico provinciale, e salve le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi fino alla misura massima del 7,50 % della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a 20 anni.

Ai fini della concessione dei contributi sono considerati in via prioritaria, fra i comuni tenuti a munirsi di uno strumento urbanistico, quelli dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande presentate in base alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, in data successiva al 31 gennaio 1969, sono utilizzate dalla giunta provinciale ai fini della predisposizione dei programmi annuali.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione dello spesa — Tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 Categ. XIV — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 4150 Categ. X — Spesa per la concessione di contributi costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a comuni, consorzi tra comuni, E.C.A., fondazioni ed istituzioni amministrate dagli E.C.A., Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (leggi regionali 5 novembre 1968, n. 40, 30 giugno 1969, n. 1, 20 novembre 1970, n. 26, e 12 luglio 1971, n. 16) L. 200.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10762)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.